

STATUTO

**CRESCO CREIAMO ENERGIA
SOLIDARIETA'
COOPERAZIONE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE, IN
SIGLA "CRESCO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUSCOLINE BS VIA ZANARDELLI 8

Numero REA: BS - 514894

Codice fiscale: 03215000989

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A) N. 7247/4809 REP. ROSSELLA D'AMBROSIO

STATUTO

Art. 1 (DENOMINAZIONE)

E' costituita una società Cooperativa denominata

**"CRESCO CREIAMO ENERGIA SOLIDARIETA' COOPERAZIONE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE"**

in sigla, ove ammissibile per legge,

"CRESCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 (SEDE)

La società ha sede in Comune di Muscoline (BS).

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali nelle forme di legge.

Art. 3 (DURATA)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2060.

Art. 4 (SCOPO MUTUALISTICO)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto a loro agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, secondo quanto indicato nel sesto° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperatori, imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, degli utilizzatori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività la Cooperativa si avvale prevalentemente degli apporti di beni e servizi da parte dei soci e si avvale delle prestazioni lavorative degli stessi, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali; a tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

ART. 5 (OGGETTO SOCIALE)

La Cooperativa intende realizzare, avvalendosi prevalentemente degli apporti di beni e servizi e dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, i propri scopi sociali attraverso la gestione d'attività produttive, tra quelle appresso indicate, nelle quali realizzare anche l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate: quest'ultime devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori impiegati dalla società e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991.

In relazione a ciò la Cooperativa può:

- a) promuovere iniziative formative, di riqualificazione e d'aggiornamento per soci e non, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o con Centri di Formazione professionale dai medesimi riconosciuti;
- b) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative, sia istituendo apposite sezioni, sia partecipando ad Organismi ed Enti idonei;
- c) svolgere le attività proprie delle società di ingegneria, e pertanto: eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi (operatore economico per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria);
- d) promuovere la progettazione, produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, in particolare quelli collegati alla produzione e all'utilizzo dell'energia, sia in proprio sia per conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, realizzati in appositi laboratori o centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non;
- e) erogare, nell'ambito di quanto appresso specificato, servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici, quali Comuni, Province, Regioni;
- f) offrire servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione d'interventi rivolti al miglioramento dell'efficienza energetica e al mantenimento dei costi relativi alle attrezzature installate a tale scopo;
- g) progettare e coordinare la realizzazione d'impianti di produzione energetica per conto proprio o tramite ausilio di terzi;
- h) realizzare e gestire impianti di produzione di energia sia termica che elettrica e/o di produzione combinata d'energia termica ed elettrica e le eventuali reti di distribuzione e

teleriscaldamento e teleraffreddamento;

i) offrire servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione d'interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'autorità di settore competente;

l) offrire servizi d'approvvigionamento d'energia termica ed elettrica per i soci e per i terzi;

m) offrire servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa nel settore energetico ed in quello ambientale;

n) elaborare dati per conto proprio e di terzi; effettuare servizi tecnici, commerciali, elaborazioni contabili, ricerche di mercato e auditing; servizi di organizzazione aziendale, controllo di gestione, organizzazione amministrativa, ricerca e selezione del personale, organizzazione di corsi, seminari, convegni in materie aziendali;

o) effettuare manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione d'impianti termici di edifici e loro esercizio anche in assunzione della delega di "terzo responsabile" agli effetti del DPR 26 agosto 1993 n. 412 ed erogare beni e servizi con contratto di "servizio energia-gestione calore";

p) fornire servizi di supporto all'Ente Pubblico o ad Aziende Private ed in particolare: pulizia di strutture, gestione di lavanderie e servizi mensa, servizi di reception;

q) gestire attività commerciali: negozi, bar, edicole, strutture alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, mense scolastiche e aziendali, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti finalizzati all'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, per il perseguimento dell'oggetto sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare mediante strumenti contrattuali di T.P.F. (third party financing) e di P.F. (project financing).

Tutto ciò potrà essere realizzato sia in forma diretta, sia in appalto e/o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia

direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la costruzione e l'acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia d'esercizio delle professioni per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, in particolare se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività d'assunzione di partecipazioni riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione d'attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 nr. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 6 (SOCI ORDINARI)

Il numero dei soci ordinari (cooperatori) è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci ordinari:

a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche, le quali - come sopra specificato - devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati dalla cooperativa; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto di riservatezza; ai fini del presente statuto si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli

internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni; si considerano inoltre persone svantaggiate gli altri soggetti indicati dall'art. 4 della legge 381/1991 e da eventuali altre norme in materia;

b) le persone fisiche maggiori di età e capaci di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori in cui opera la società e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società medesima, intendano perseguire gli scopi sociali;

c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della legge 381/1991; possono essere ammessi quali detti "soci volontari" le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società per fini di solidarietà; ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci; i soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci; i soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni; si applicano ai soci volontari in quanto compatibili le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori; a tale categoria di soci sono applicabili:

- i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione di riserve;

- le disposizioni sul recesso;

- la regola del voto capitaro (art. 2538 c.c.);

della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542 c.c., non possono far parte i soci volontari;

d) le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere altresì soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, anche le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa strumentale al conseguimento degli scopi sociali. Non possono essere soci: cooperative od Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

A ciascun socio persona giuridica è attribuito un voto multiplo sulla base dei seguenti parametri:

- 1 (uno) voto per capitale sottoscritto non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);
- 2 (due) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi);
- 3 (tre) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi);
- 4 (quattro) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi);
- 5 (cinque) voti per capitale sottoscritto superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

A ciascun socio persona giuridica, ove consentito ai sensi dell'art. 2538 c.c., è possibile attribuire un voto plurimo determinato in ragione dello scambio mutualistico.

L'assemblea dei soci approverà un apposito regolamento atto a definire le modalità di attribuzione del voto plurimo così definito.

In ogni caso nessuno dei soci può esprimere da solo più di un decimo dei voti in ciascuna assemblea.

Ai soci con diritto di voto plurimo, in ogni caso, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino, in proprio, imprese identiche od affini o partecipino a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la società, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI)

La società potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata massima dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata in 5 (cinque) anni decorsi i quali opereranno le norme di legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi; il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 22 del presente statuto:

a) che non abbia preso parte alle iniziative imprenditoriali promosse dalla società o che non abbia utilizzato i servizi offerti;

b) la mancata partecipazione a 3 (tre) assemblee sociali consecutive.

Art. 8 (SOCI SOVVENTORI)

Possono essere ammessi alla Società soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 9 (CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI)

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, anche "mortis causa" e salvo quanto appresso specificato, del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna; ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a cinque. I soci sovventori possono essere nominati amministratori nei limiti di legge.

Art. 10 (ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve pertanto comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al socio sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 11 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, sulle azioni emesse, del diritto di opzione in favore dei soci ordinari;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti:

- 1 (uno) voto per capitale sottoscritto non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);
- 2 (due) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi);
- 3 (tre) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi);
- 4 (quattro) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi);
- 5 (cinque) voti per capitale sottoscritto uguale o superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente agli altri possessori di strumenti finanziari, non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori, unitamente ai soci finanziatori, verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, unitamente ai soci finanziatori, solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari: pertanto fino a che non sia del tutto perduto il capitale conferito dai soci ordinari il socio receduto o escluso, se sovventore, o finanziatore avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 12 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del

precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le eventuali clausole di incompatibilità.

Art. 13 (AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA)

Con deliberazione dell'Assemblea, la società può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 predetta Legge 59/92.

In tal caso la società può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili e quello del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre partecipazioni. La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa nonché per il collocamento delle azioni

eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti percentuali rispetto a quella dei soci ordinari.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) ai versamenti degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 14 (ASSEMBLEA SPECIALE)

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni medesime.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 15 (RECESSO)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della società, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 16 (SOCI FINANZIATORI)

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi

dalla cooperativa sulla base del presente Titolo acquisiscono la qualifica di "soci finanziatori".

Agli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi del presente titolo si applica l'articolo 2348 c.c.

Art. 17 (IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 18 (CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI)

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 (trenta) giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati

dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione a mezzo pec, fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 19 (MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI)

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria ai sensi del presente Statuto con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione

dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 20 (DIRITTI PATRIMONIALI, RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI E RISCATTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI)

I soci finanziatori e sovventori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci operatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci

finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

ii. il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92

iii. che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori e sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori

iv. che in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta;

ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 (tre) anni o superiore a 10 (dieci) anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s.

e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

Art. 21 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale in caso di persone giuridiche oppure nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e professione in caso di persone fisiche;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda, la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda, in caso di persone giuridiche;
- c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta e la descrizione analitica dei requisiti e delle prerogative richiesti dal presente statuto;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, in caso di persona giuridica;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione, in caso di persona giuridica;
- 3) copia dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, in caso di persona giuridica;
- 4) ogni altro documento previsto dal presente statuto o che il Consiglio di Amministrazione della società ritenga utile ed abbia a richiedere.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e sociale nonché con l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati; qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Art. 22 (OBBLIGHI DEI SOCI)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento che preveda la capitalizzazione della società da parte dei soci in base a specifici parametri individuati dal regolamento stesso.

L'Assemblea dei soci potrà, inoltre, emanare un apposito regolamento che preveda che ogni socio debba versare annualmente un contributo, di importo complessivo non superiore a quello della partecipazione sociale di ciascun socio per ogni anno, nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dal consiglio di amministrazione, previa illustrazione di apposito e dettagliato preventivo.

Al socio assente o dissenziente rispetto alla predetta delibera compete il diritto di recesso.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci; la variazione del domicilio del socio deve essere effettuata con comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla società.

Art. 23 (DIRITTI DEI SOCI)

Ogni socio ha diritto:

- di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;
- di utilizzare tutti i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei soci;
- di prendere visione del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei soci;
- di prendere visione, nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea, del bilancio annuale e delle relazioni dell'Organo

Amministrativo e del Collegio Sindacale, se nominato;

- di prendere parte all'attività sociale secondo le modalità indicate all'atto dell'ammissione, compatibilmente con le possibilità della società.

Se non partecipa all'amministrazione:

- di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione;

- di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali.

Art. 24 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o estinzione.

Art. 25 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 49, ove consentito dalle norme in materia, e in difetto al Tribunale competente in ragione della sede sociale. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 26 (ESCLUSIONE)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che

derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione dei lavori o servizi assegnati, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

e) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive;

f) abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Società, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 49 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ove consentito dalle norme in materia, e in difetto al Tribunale competente in ragione della sede sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 27 (DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 28 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi e gli aventi causa del socio deceduto hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 32 la cui liquidazione avrà luogo, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio medesimo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove

versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 29 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI)

La Società non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli aventi causa del socio estinto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 26 lettere c), d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolato come sopra. La Società può comunque compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, o da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Art. 30 (ELEMENTI COSTITUTIVI IL PATRIMONIO)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile, ripartito in quote ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari: il valore della partecipazione di ciascun socio ordinario non può essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e comunque, per espressa previsione, non inferiore ad Euro 100,00 (cento e zero centesimi);
- b) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- d) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- e) dai conferimenti effettuati da qualunque altra categoria di soci prevista dal presente statuto;

il capitale sociale potrà esser aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti nel rispetto delle

previsioni di legge;

2) dal fondo di riserva legale formato con gli utili accantonati ai sensi dell'art. 2545-quater comma I del Codice Civile e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli aventi causa del socio deceduto;

3) dal fondo di riserva indivisibile costituito con le eccedenze attive di bilancio;

4) dal fondo per l'accantonamento dell'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

5) dal fondo di riserva straordinaria;

6) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;

7) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 31 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 21.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza che vi sia pronuncia in merito, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 49 ove consentito dalle norme in materia, e in difetto al Tribunale competente in ragione della sede sociale.

In caso di morte del socio cooperatore il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 32 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente nonché alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la società, dei soci e della comunità territoriale, indicando specificatamente altresì i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico e di quello sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine consentito dalla legge, alle condizioni e con i limiti di cui all'art. 2364 Cod. Civ.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto;
- d. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- e. ad eventuale ristorno in favore dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dal presente statuto;
- f. al fondo di riserva indivisibile costituito con le eccedenze attive di bilancio;
- g. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Per i nuovi soci lavoratori, sovventori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c) e d) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di

versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili ai sensi delle precedenti lett. c), e) e f) fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori e sovventori ai sensi del presente statuto. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 33 (RISTORNI)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, e comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, prevista dal presente statuto.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori potrà tener conto di:

- * ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- * qualifica professionale,
- * compensi erogati,
- * tempo di permanenza in Cooperativa,
- * tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci

finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

Art. 34 (ORGANI)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 35 (ASSEMBLEA)

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviati almeno quindici giorni prima dell'adunanza e contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima; in mancanza di tali formalità l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa, in proprio o per delega, partecipa l'intero capitale sociale nonché la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 36 (FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA)

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina e revoca degli Amministratori, tenuto conto di quanto previsto dal presente statuto in favore dei soci finanziatori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; tenuto conto di quanto previsto dal presente statuto in favore dei soci finanziatori;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 32; può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori: in

questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea si reputa straordinaria quando delibera sulle modifiche del presente statuto e sulle altre materie di cui all'art. 2365 c.c., ed in particolare sull'aumento di capitale sociale mediante emissione degli strumenti finanziari partecipativi.

Art. 37 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI DELLE DELIBERE)

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera comunque con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 38 (VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 39 (VOTO)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte; hanno diritto di intervento coloro che siano iscritti a libro soci anche da meno di 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.

Si applica l'articolo 2538 quarto comma c.c.

Per i soci sovventori, unitamente ai soci finanziatori, si applica quanto previsto nel presente statuto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che :

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 40 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 41 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci ordinari (anche se iscritti a libro soci da meno di novanta giorni) o tra le persone indicate dai soci ordinari persone giuridiche, salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto relativamente ai soci "volontari".

Fino ad un terzo degli amministratori possono essere nominati dai soci finanziatori se previsto nella delibera di emissione dei

relativi strumenti finanziari partecipativi.

Nel caso di presenza di più di un socio finanziatore la somma degli amministrazioni nominati dai soci finanziatori non deve eccedere comunque 1/3 (un terzo) del totale degli amministratori eletti. Gli amministratori possono essere nominati per un periodo di tempo determinato, non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente se non vi abbia provveduto l'assemblea; può individuare inoltre uno o più amministratori delegati determinando, a norma di legge, i poteri a loro attribuiti e l'eventuale compenso.

Art. 42 (COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 43 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voto dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la decisione cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 44 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Art. 45 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, nell'osservanza delle norme di legge.

Art. 46 (RAPPRESENTANZA)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

La rappresentanza della Società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge vigenti al riguardo.

Art. 47 (COLLEGIO SINDACALE)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o comunque per scelta dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci finanziatori.

Nel caso di presenza di più di un socio finanziatore la somma degli amministrazioni nominati dai soci finanziatori non deve eccedere comunque 1/3 (un terzo) del totale degli amministratori eletti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. Si applica il terzo comma dell'articolo 2543 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile e deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 48 (CONTROLLO CONTABILE)

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini, per il controllo contabile, un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 49 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50 e ove consentito dalla legge:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie con amministratori, liquidatori o sindaci.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

Art. 50 (ARBITRI E PROCEDIMENTO)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9 e seguenti c.p.c;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli avvocati e sono nominati dal Presidente dell'Ordine degli avvocati nella cui circoscrizione ricade la sede entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio finanziatore.

Art. 51 (ESECUZIONE DELLA DECISIONE)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 52 (LIQUIDATORI)

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Con la precisazione che ai soci finanziatori spetterà la nomina di un liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

Art. 53 (LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, finanziatori e dai possessori di Azioni di Partecipazione

Cooperativa, per l'intero valore nominale;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.32 e dell'eventuale sovrapprezzo;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

- ad altri Fondi, Enti o scopi previsti dalle norme vigenti tempo per tempo in materia di cooperazione sociale.

Art. 54 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 55 (PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci ordinari, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. è fatto divieto e la cooperativa comunque:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 56 (RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di società cooperative a mutualità prevalente, quelle in materia di cooperative sociali (in particolare legge n. 381/1991), di Onlus, e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società per azioni nonché qualunque altra norma disciplinante la materia.

F.to Matteo Tebaldini
F.to Rossella D'Ambrosio

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI
SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO /2005 N.82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.**